

## **Città metropolitana di Bologna**

### **ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO**

L'anno 2020, il giorno ventinove Luglio, alle ore 12:30 presso gli uffici della Città metropolitana, il Sindaco VIRGINIO MEROLA, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello statuto della Città metropolitana.

#### **ATTO N.140 - I.P. 2216/2020 - Tit./Fasc./Anno 8.2.2.2.0.0/18/2019**

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

U.O. AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA (Area pianificazione territoriale)

Suap Unione Reno Galliera - Comune di Argelato. Procedimento unico avviato ai sensi dell'art. 53, L.R. n. 24/2017 relativo all'ampliamento dell'attività produttiva sito in via Canaletta n. 64 inoltrato dalla ditta Felmec, comportante variante urbanistica al RUE. Determinazioni di competenza della Città metropolitana con Valutazione ambientale e parere sismico.

# Città metropolitana di Bologna

## Area Pianificazione Territoriale

Oggetto: Suap Unione Reno Galliera - Comune di Argelato. Procedimento unico avviato ai sensi dell'art. 53, L.R. n. 24/2017 relativo all'ampliamento dell'attività produttiva sito in via Canaletta n. 64 inoltrato dalla ditta Felmec, comportante variante urbanistica al RUE. Determinazioni di competenza della Città metropolitana con Valutazione ambientale e parere sismico.

### IL SINDACO METROPOLITANO

#### Decisione:

1. *Esprime*, in qualità di Rappresentante della Città metropolitana di Bologna<sup>1</sup>, *il parere in materia urbanistica* relativamente al progetto relativo all'ampliamento dell'attività produttiva sito in via Canaletta n. 64 presso il Comune di Argelato, nell'ambito del procedimento unico avviato dallo Sportello Unico delle Attività Produttive (Suap) dell'Unione Reno Galliera ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a), L.R. n. 24/2017<sup>2</sup>. Detto parere viene espresso sulla base delle considerazioni richiamate in dettaglio nella Relazione istruttoria<sup>3</sup>, predisposta dal Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana ed allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), nei termini di seguito indicati:

“In relazione alle competenze della Città metropolitana risulta condivisibile l’assetto urbanistico proposto e si esprime l’assenso alla conclusione del procedimento unico con le seguenti riserve al RUE, nel rispetto delle riserve di seguito riportate:

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana. Al Sindaco metropolitano di Bologna sono attribuite le competenze individuate all'art. 33 del vigente Statuto dell'Ente.

<sup>2</sup> Si richiama l'art. 4, comma 4, L.R. n. 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”, secondo cui i Comuni, nel corso della prima fase triennale del periodo transitorio, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), possono avviare ed approvare alcune tipologie di procedimenti urbanistici, in particolare gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, indicati alla lett. e) del medesimo art. 4.

La medesima L.R. n. 24/2017 prevede, con la norma introdotta all'art. 53, comma 1, lett. a), l'istituzione del procedimento unico per l'approvazione del progetto definitivo o esecutivo di opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale, metropolitano, d'area vasta o comunale. La Città metropolitana è chiamata ad esprimersi, in qualità di Autorità competente ai sensi dell'art. 53, comma 4, in merito alla sostenibilità ambientale e territoriale delle varianti urbanistiche determinate dall'intervento, nell'ambito della Conferenza dei Servizi convocata per l'esame del progetto delle opere ed interventi, secondo le modalità previste ai sensi degli artt. 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della Legge n. 241/1990.

<sup>3</sup> Acquisita in atti con P.G. n. 37314 del 23.07.2020 - Fasc. 8.2.2.2/18/2019.

**Riserva n. 1 relativa alle modalità di attuazione ed alla capacità edificatoria**

Richiamando le considerazioni sopra riportate e per garantire la coerenza con il PSC e la legge regionale, si chiede di considerare l'ampliamento previsto come intervento *in tantum*, specificandolo nella scheda del RUE relativa all'insediamento di via Canaletta, all'art. 32 paragrafo 5, mantenendo perciò come interventi ammessi MO, MS, RE e specificando che l'incremento di capacità edificatoria di 150 mq rispetto alla Su esistente è legato esclusivamente all'intervento in oggetto.

**Riserva n. 2 relativa agli usi consentiti**

Data la peculiarità dell'immobile individuato dal PSC come "insediamento per attività extragricole" in territorio rurale, si chiede di escludere la previsione di usi puramente produttivi in territorio rurale ed eventualmente ampliare la gamma degli usi ammessi all'interno della categoria comprendente gli usi già previsti, come ad esempio l'uso UC16 che comprende l'artigianato produttivo manifatturiero, coerentemente con quanto previsto dall'art. 30 paragrafo 1 punto 4 del PSC e tenuto conto delle indicazioni di ARPAE AACM.

**Riserva n. 3 relativa all'accessibilità all'area e le reti ecologiche**

Considerando la scarsa accessibilità allo stabilimento Felmec e all'ambito circostante costituito da alcune residenze in territorio rurale, per le quali il RUE prevede modalità di attuazione finalizzate al miglioramento delle connessioni ciclabili che non si sono concretizzate, si suggerisce al Comune di mettere in atto tutte le azioni finalizzate alla realizzazione della connessione ciclabile con il capoluogo, ad esempio anche attraverso le monetizzazioni delle dotazioni di verde e parcheggi pubblici previste, tenendo conto anche delle prescrizioni riguardanti lo sviluppo della rete ecologica, all'art. 15 paragrafo 2 del PSC, relativamente al corridoio ecologico locale presente lungo lo scolo di bonifica Canaletta adiacente alla via omonima.

**Ulteriori Segnalazioni**

La variante al RUE contiene modifiche della scheda relativa all'insediamento di via Canaletta riguardo alle distanze fra edifici e dai confini, in particolare si prevede "una distanza minima fra pareti finestrate m 10 salvo distanze inferiori da definire in sede di progetto planivolumetrico". Pur non essendo tali contenuti parte della disciplina particolareggiata, di cui all'art. 29 comma 2 bis della L.R. 20/2000, si segnala di tenere conto che il D.M. 1444/1968 all'art. 9 prescrive "in tutti i casi la distanza minima

assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti” per i nuovi edifici in tutte le zone omogenee diverse dalla A, nella valutazione di una deroga alla normativa in materia.”;

2. *esprime*, inoltre, nell'ambito del suddetto procedimento urbanistico, la contestuale *valutazione di compatibilità ambientale*<sup>4</sup> sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) del Progetto in esame, in esito alla fase di consultazione svolta dal Comune di Argelato mediante apposita Conferenza di Servizi<sup>5</sup> ed a seguito dell'acquisizione dei pareri espressi dagli Enti competenti in materia ambientale, nonchè sulla base della *proposta di parere motivato resa da ARPAE Area Autorizzazioni Concessioni metropolitana (AACM) di Bologna*<sup>6</sup>, allegata alla suddetta Relazione istruttoria, nei termini di seguito richiamati:

“Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, la Città Metropolitana di Bologna esprime una valutazione ambientale positiva sulla ValSAT, condizionata al recepimento delle riserve sopra esposte, del parere in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio (allegato B) e dei pareri degli Enti ambientali, con particolare riferimento alle considerazioni e prescrizioni ambientali indicate nella “proposta di parere motivato in merito alla valutazione ambientale” (di cui alla delibera di G.R. 1795/2016, punto 2.c.2.12) predisposta da AACM di ARPAE (allegato A).

Si ricorda infine che ai sensi del D.Lgs. 152/2006, la valutazione ambientale comprende anche il monitoraggio, che assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei Piani approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive. È quindi necessario dare

<sup>4</sup> L'art. 18, L.R. n. 24/2017, disciplina le procedure in materia di Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) dei piani urbanistici, in conformità alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, nonché alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa. La Città metropolitana, in qualità di Autorità competente, come disposto ai sensi dell'art. 19, comma 3, L.R. n. 24/2017, si esprime in merito alla valutazione ambientale dei piani urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte del territorio metropolitano. Nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 53, L.R. n. 24/2017, l'Autorità competente per la valutazione ambientale esprime il proprio parere sulla sostenibilità ambientale e territoriale dei piani urbanistici nell'ambito della Conferenza di Servizi.

<sup>5</sup> Convocata ai sensi dell'art. 53, comma 3, L.R. n. 24/2017, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis, Legge n. 241/1990.

<sup>6</sup> Acquisito agli atti della Città metropolitana con Prot. n. 36315 del 17.07.2020. Si richiama l'art. 19, comma 4, L.R. n. 24/2017, secondo cui l'autorità competente per la valutazione ambientale esprime il parere motivato previsto ai sensi dell'art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, nel corso del procedimento unico disciplinato dall'art. 53, L.R. n. 24/2017, acquisendo il parere di ARPAE relativo unicamente alla sostenibilità ambientale delle previsioni dello strumento urbanistico in esame.

atto di tali contenuti nel Piano di Monitoraggio, elemento costitutivo dei documenti di VALSAT.

Ai sensi della succitata Direttiva Regionale D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016, il Comune, una volta approvato il Piano, la relativa Dichiarazione di sintesi e il Piano di monitoraggio, è tenuto a pubblicarli sul proprio sito WEB ed a trasmetterli alla Città metropolitana.”;

3. formula, altresì, il *parere in materia di vincolo sismico e verifica di compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio*<sup>7</sup>, che si allega alla suddetta Relazione istruttoria (Allegato B);
4. dispone la trasmissione del presente provvedimento al Suap Unione Reno Galliera per la conclusione del procedimento urbanistico in esame, nonché per gli adempimenti previsti riguardo alla informazione sulla decisione finale della valutazione ambientale, di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 152/2006, richiamando, inoltre, la necessità di ottemperare agli adempimenti previsti dall'art. 53, comma L.R. n. 24/2017 ai fini della conclusione della conferenza dei servizi e della sua efficacia;
5. dispone, inoltre, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente, quale adempimento della Città metropolitana previsto ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 152/2006<sup>8</sup>;
6. dà atto, infine, che la Città metropolitana provvederà, ad avvenuto ricevimento del Piano urbanistico comunale approvato, alla pubblicazione sul proprio sito web della Dichiarazione di sintesi, del Piano di monitoraggio e del Parere motivato, ai sensi dell'art. 18, D.Lgs. n. 152/2016 e ss.mm.ii.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> P.G. n. 37299 del 23.07.2020. Detto parere rientra tra le competenze attribuite alla Città metropolitana, ai sensi dell'art. 5, L.R. n. 19/2008, nell'ambito dei procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici comunali.

<sup>8</sup> Art. 17 “Informazione sulla decisione”. La decisione finale è pubblicata sui siti web delle autorità interessate, indicando la sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, attraverso la pubblicazione sui siti web delle autorità interessate:

- a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;
- b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
- c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18.

<sup>9</sup> Il Comune, una volta approvata la variante, la relativa Dichiarazione di sintesi e il Piano di monitoraggio, è tenuto a pubblicarli sul proprio sito WEB ed a trasmetterli alla Città metropolitana per l'analoga pubblicazione.

**Motivazioni:**

La L.R. n. 24/2017 vigente prevede per i Comuni, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. e), la possibilità di approvare, nella fase del periodo transitorio, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUG), gli atti negoziali ed i procedimenti speciali relativi a progetti che comportano l'effetto di variazione agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

L'art. 53 della medesima L.R. n. 24/2017 disciplina il “Procedimento unico”, che prevede, in particolare, ai sensi del comma 1, lett. a), l'approvazione del progetto definitivo o esecutivo di opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale, metropolitano, d'area vasta o comunale.

Il Suap Unione Reno Galliera ha attivato il procedimento unico, ai sensi del richiamato art. 53, L.R. n. 24/2017, finalizzato all'ampliamento dell'attività produttiva sita in via Canaletta n. 64, Comune di Argelato, con progetto inoltrato dalla ditta Felmec.

Il progetto prevede un incremento della Su di circa 123 mq, per esigenze di produzione e al fine di realizzare un nuovo spazio definito Felmec Lab in cui concentrare le funzioni di ricerca e sviluppo dell'azienda.

Il PSC individua l'insediamento come “Attività extragricola in ambito rurale” all'interno di un “Ambito ad alta vocazione produttiva agricola” e demanda al RUE le modalità attuative, il quale non prevede, nella versione vigente, la possibilità di incremento di Su e la categoria di intervento di “ampliamento”. La variante al RUE propone, pertanto, la possibilità di un ampliamento di 150 mq di Su, l'introduzione della modalità di intervento AM (Ampliamento) e la previsione di un ulteriore uso ammesso, UP2 - “Attività manifatturiere non laboratoriali (>300mq), diverse da quelle comprese negli usi UP3, UP4, UP5, UP6”. Con la variante si prevede inoltre la modifica delle distanze minime, ammettendo la costruzione sul confine, nonché l'introduzione di una superficie permeabile (SP) minima pari al 30% della superficie del lotto.

Come previsto ai sensi della normativa sopra richiamata, il Suap Unione Reno Galliera ha comunicato alla Città metropolitana di Bologna e alle Amministrazioni interessate, con nota Prot. n. 64888 del 12.12.2019<sup>10</sup>, l'avvio del procedimento unico previsto ai sensi dell'art. 53, L.R. n. 24/2017, mediante indizione della Conferenza di Servizi decisoria<sup>11</sup> per l'esame del progetto sopra richiamato rendendo disponibile informaticamente la relativa

---

<sup>10</sup> Acquisita agli atti della Città metropolitana con P.G. 73833 del 13.12.2019.

<sup>11</sup> Ai sensi dell'art. 14 L. n. 241/1990, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis, L. n. 241/1990.

documentazione tecnica per la preventiva consultazione.

Con nota prot. n. 39452 del 13.07.2020<sup>12</sup> è pervenuto il parere a completamento della documentazione integrativa richiesta dalla Città metropolitana con nota prot. n. 76390 del 23.12.2019.

In riferimento al procedimento in questione, la Città metropolitana di Bologna è chiamata ad esprimere le proprie valutazioni relative agli strumenti urbanistici nonché il proprio parere sulla sostenibilità ambientale e territoriale della proposta di variante urbanistica nell'ambito della Conferenza dei Servizi. Viene altresì espresso il parere sismico ai sensi di legge.

Tanto premesso, il Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana di Bologna ha esaminato la documentazione costitutiva del progetto in esame ed ha predisposto la Relazione istruttoria<sup>13</sup>, allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), nella quale vengono espresse le determinazioni richiamate nel dispositivo del presente atto.

Al suddetto documento istruttorio, inoltre, si allegano il parere in materia ambientale ed in materia di vincolo sismico che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.<sup>14</sup>

Per tutto quanto sopra esposto, si approvano i contenuti della Relazione istruttoria e relativi allegati costitutivi e si richiamano gli stessi per quanto non espressamente riportato nel presente atto, disponendo, altresì, la trasmissione del presente provvedimento al Suap Unione Reno Galliera, per la conclusione del procedimento in esame.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

Il vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede all'art. 33<sup>15</sup>, comma 2, lett. g), la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del

---

<sup>12</sup>Acquisita agli atti con PG n. 35360 del 13.07.2020.

<sup>13</sup>Acquisita in atti con P.G. n. 37314 del 23.07.2020.

<sup>14</sup>PG 36315 del 17.07.2020 (Parere Arpae AACM) e PG 37299 del 23.07.2020 (Parere sismico).

<sup>15</sup>L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

omissis

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

omissis

Consigliere metropolitano Marco Monesi, con delega alla Pianificazione, Mobilità sostenibile e Viabilità.

Si precisa, inoltre, che il provvedimento in esame non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Città metropolitana, non essendo previsto alcun onere di carattere economico-finanziario a carico dell'Ente medesimo.

Si dichiara che è stato richiesto ed acquisito agli atti il parere<sup>16</sup> del Responsabile Servizio Pianificazione Urbanistica dell'Area Pianificazione Territoriale in relazione alla regolarità tecnica del presente atto.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg. 15 consecutivi.

#### **Allegati:**

Allegato n. 1: Relazione istruttoria (P.G. n. 37314 del 23.07.2020) corredato da:

- ALLEGATO A: Proposta di parere motivato fornito da ARPAE-AACM (P.G. n. 36315 del 17.07.2020);
- ALLEGATO B: Parere espresso in materia di vincolo sismico (P.G. n. 37299 del 23.07.2020).

Il Sindaco Metropolitano  
VIRGINIO MEROLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).

---

<sup>16</sup>Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.